

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 110/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi o loro parti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE<sup>(3)</sup>, fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale<sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione 2007/777/CE istituisce anche gli elenchi di paesi terzi e loro parti in provenienza dai quali sono autorizzati le importazioni, il transito e il deposito nell'Unione di tali prodotti e definisce i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria, nonché le norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali prodotti importati.
- (3) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pol-

lame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria<sup>(5)</sup>, stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti: pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. Tale regolamento stabilisce che detti prodotti possono essere importati nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nel suo allegato I, parte 1.

- (4) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni perché un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento possano essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all'importazione nell'Unione.
- (5) Nell'aprile 2011 il Sud Africa ha notificato alla Commissione la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel suo territorio. Per questo motivo la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 sono stati modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione<sup>(6)</sup>, in modo da prevedere determinati trattamenti specifici per le importazioni da tale paese terzo di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano, ottenuti da carni di ratiti da allevamento, nonché prodotti di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati a base di o contenenti carne di selvaggina da penna di allevamento, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica.
- (6) Inoltre dal 9 aprile 2011, data di conferma del focolaio di HPAI, non sono più autorizzate le importazioni nell'Unione di ratiti da riproduzione e da reddito e di pulcini di un giorno, uova da cova e carne di ratiti provenienti dall'intero territorio del Sud Africa di cui al regolamento (CE) n. 798/2008.
- (7) Successivamente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 il Sud Africa ha presentato alla Commissione informazioni sulle misure di lotta adottate e sull'evoluzione della situazione epidemiologica in relazione al focolaio di HPAI. Gli sforzi intrapresi dal Sud Africa per il controllo e la sorveglianza della malattia

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.<sup>(3)</sup> GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.<sup>(5)</sup> GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1.